

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE di CONTRIBUTI PER IL FITTO CASA A.A. 2017/18

**Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.48 del 21 dicembre 2017
Determinazione del Direttore del Servizio Diritto allo Studio e Culturale n.166 del 27 dicembre 2017**

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL FITTO CASA A.A. 2017/18

CAPO I DESTINATARI

Art. 1 – Finalità e destinatari

Il contributo è finalizzato all'abbattimento dei costi relativi al canone di locazione.

Possono accedere al contributo gli studenti fuori sede, nati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni, che si iscrivono per l'A.A. 2017/18, entro i termini consentiti:

1. All'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di:
 - a) laurea;
 - b) laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) laurea magistrale biennale;
2. Alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. All'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. Al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, ai corsi di:
 - a) triennio superiore di primo livello;
 - b) biennio superiore di secondo livello;
5. Alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi allo status di fuori sede, alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria, previsti dagli artt.2, 3 e 4 del presente bando.

CAPO II REQUISITI PER L'ACCESSO

Art. 2 – Definizione di studente fuori sede

Vengono considerati fuori sede, ai sensi dell'art.4 comma VIII del DPCM 09.04.2001, gli studenti che abbiano stipulato e registrato un regolare contratto di locazione (compresi i titolari di posto alloggio a pagamento presso una delle case dello studente dell'Ente), per almeno 10 mesi nel corrente anno accademico, presso la sede universitaria relativa al corso di studi frequentato, non residenti e non appartenenti ad un nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo in uno dei comuni sottoelencati:

a) per gli studenti che frequentano la sede di **Cagliari**: Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius, Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.

b) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Nuoro**: Nuoro, Oliena, Dorgali, Fonni, Galtelli, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana, Sarule.

c) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Oristano**: Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba, Zeddiani, Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzu, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zerfaliu.

Art. 3 – Requisiti economici

Possono accedere al contributo per “fitto-casa” gli studenti che hanno un indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 35.000,00 euro, calcolato sulla base dei redditi percepiti nel 2016.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi del Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, e del Decreto del Ministero del Lavoro, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2014, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del beneficio, l'ERSU detrarrà dal valore ISEE dichiarato il reddito inserito per il fitto casa percepito, con le modalità previste dall'art.4 comma V del D.P.C.M. n.159/2013.

Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

In assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, lo studente dovrà indicare nell'attestazione ISEE, anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d'origine.

Lo studente coniugato che non abbia una adeguata capacità di reddito personale, può essere considerato indipendente qualora il suo reddito, sommato al reddito del coniuge, non sia inferiore a 6.500 euro annui, e venga soddisfatto anche il requisito della residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, altrimenti lo studente dovrà far riferimento alla famiglia d'origine.

3.1 Definizione di nucleo familiare ai fini ISEE

Lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi, ai sensi dell'art.8 del DPCM n.159/2013.

3.2 Casi di nucleo familiare composto dal solo studente

Ai sensi dell'art.3 della circolare INPS n.171 del 18/12/2014 costituiscono nucleo familiare a sé stante le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.

Lo studente che non ha i requisiti per essere considerato indipendente può presentare comunque un'attestazione ISEE relativa alla sua condizione economica qualora sia orfano di entrambi i genitori.

Art. 4 – Requisiti di merito

1) Studenti iscritti al primo anno

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, e del triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio, ed il conseguimento del diploma di scuola media secondaria con votazione **non inferiore a 70/100**.

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea magistrale biennale, e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio ed il conseguimento del diploma di laurea triennale con votazione **non inferiore a 90/110**.

2) Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Gli iscritti non oltre il primo anno fuori corso agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui all'art.1, devono aver conseguito, alla data di scadenza del bando, un numero di crediti non inferiore a quello specificato nella tabella A1, distinto per anno di corso.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso o di trasferimento da altra Università. I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno accademico precedente.

Tabella A1

Corsi di laurea triennali			
<i>Anno di corso</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>1 anno F.C.</i>
Crediti richiesti	35	80	135

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico						
<i>Anno di corso</i>	<i>2°</i>	<i>3°</i>	<i>4°</i>	<i>5°</i>	<i>6° e 1 F.C.</i>	<i>1 anno f.c.</i>
Crediti richiesti	35	80	135	190	245	300

Corsi di laurea magistrale biennale		
<i>Anno di corso</i>	<i>2° anno</i>	<i>1 anno f.c.</i>
Crediti richiesti	40	80

Non è previsto l'utilizzo del bonus.

N.B.: Non saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi a:

- **esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di crediti formativi ai fini della votazione finale;**
- **moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;**
- **tirocini formativi non ancora conclusi alla data di scadenza del bando;**
- **corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;**
- **esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;**
- **esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi; la preclusione varrà per l'anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida e per un numero di anni di carriera pari a quelli convalidati.**
- **Ad esempio:**
 - **gli esami convalidati relativi al primo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera;**
 - **gli esami convalidati relativi al primo e secondo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo e terzo anno, e così via.**

3) Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Per gli iscritti non oltre il primo anno fuori corso agli anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; quelli con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; quelli biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da altra Università. Sono valide solo le annualità riconosciute per il corso di studi per il quale viene richiesto il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno accademico precedente.

Gli iscritti ai suddetti corsi devono aver superato, alla data di scadenza del bando, il numero minimo di annualità indicato nella seguente tabella A2:

Tabella A2

codice		corso di studio	Anno di corso						
Fac	Corso		2°	3°	4°	5°	6°	7°	1 f.c.
97	02	TEOLOGIA	9	13	18	24	27	31	35

Esclusivamente per i corsi sopraelencati sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale.

Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

CAPO III PROCEDIMENTO

Art. 5 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

5.1 Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri:

a) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo, con riferimento all'anno scolastico di prima iscrizione: sino a 5 punti.

5 punti verranno assegnati agli studenti che nel corso degli studi delle scuole superiori abbiano conseguito il diploma in un numero di anni uguale alla durata prevista dalla scuola frequentata. Verrà detratto un punto per ogni anno in più utilizzato per conseguire il titolo di studio.

b) votazione del titolo di studio: sino a 5 punti.

Il punteggio sarà assegnato in misura direttamente proporzionale al voto di diploma, per coloro che avranno conseguito il diploma con la votazione di almeno 71/100. Agli studenti che avranno riportato la votazione pari a 70/100, prevista quale requisito minimo per l'accesso al contributo, saranno assegnati zero punti.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

Saranno redatte due graduatorie, formulate secondo i criteri sopraindicati e distinte fra:

1. matricole di primo livello - studenti idonei non beneficiari di borsa di studio e/o posto alloggio;
2. matricole di primo livello - altri studenti.

Gli studenti risultati idonei non beneficiari nelle graduatorie relative all'assegnazione di borse di studio e/o posti alloggio per il corrente anno accademico, avranno priorità nell'assegnazione delle risorse.

Agli studenti inseriti nella seconda graduatoria saranno assegnate le risorse non attribuite per mancanza di aventi diritto nella prima graduatoria.

5.2 Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri:

a) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo, con riferimento all'anno accademico di prima iscrizione: sino a 5 punti.

5 punti verranno assegnati agli studenti che nel corso degli studi della laurea triennale abbiano conseguito il titolo in un numero di anni uguale alla durata legale prevista dal corso di studi frequentato. Verrà detratto un punto per ogni anno di carriera in più rispetto alla durata legale del corso di studi.

b) votazione della laurea: sino a 5 punti.

Il punteggio sarà assegnato in misura direttamente proporzionale al voto di laurea, per coloro che avranno conseguito il diploma di laurea con la votazione di almeno 91/110. Agli studenti che avranno riportato la votazione pari a 90/110, prevista quale requisito minimo per l'accesso al contributo, saranno assegnati zero punti.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

Saranno redatte due graduatorie, formulate secondo i criteri sopraindicati e distinte fra:

1. matricole di secondo livello - studenti idonei non beneficiari di borsa di studio e/o posto alloggio;
2. matricole di secondo livello - altri studenti.

Gli studenti risultati idonei non beneficiari nelle graduatorie relative all'assegnazione di borse di studio e/o posti alloggio per il corrente anno accademico, avranno priorità nell'assegnazione delle risorse.

Agli studenti inseriti nella seconda graduatoria saranno assegnate le risorse non attribuite per mancanza di aventi diritto nella prima graduatoria.

5.3 Per gli iscritti agli anni successivi di tutti i corsi, le graduatorie saranno ordinate in base al rapporto parametrico tra il numero di crediti formativi (o delle annualità, in caso di iscrizione a corsi del vecchio ordinamento) conseguiti entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, e il numero dei crediti nella misura di 60 per ogni anno frequentato, o delle annualità previste nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea per i quali il piano di studi ufficiale prevede un numero di crediti effettivamente conseguibili inferiore a 60 per anno, potranno chiedere che tale rapporto parametrico sia calcolato in base al numero dei crediti effettivamente conseguibili, presentando, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, copia del suddetto piano di studi, contenente l'indicazione di tutti i crediti previsti per il conseguimento del titolo, distribuiti fra i diversi anni di carriera (ad es. per i corsi di laurea triennale, il piano di studi dovrà contenere 180 CFU, con l'indicazione, anche per gli eventuali esami a scelta, dell'anno di corso durante il quale devono essere sostenuti). In caso contrario e, in ogni caso, per gli iscritti al fuori corso, il calcolo del rapporto parametrico fra crediti conseguiti e crediti previsti dal piano di studi sarà effettuato su 60 crediti per anno.

In caso di parità si terrà conto della media ponderata dei voti riportati e, in caso di ulteriore parità, verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

Verranno redatte graduatorie distinte per ciascuna facoltà, e specifiche graduatorie per i corsi di studio valutati in annualità. Verrà garantito almeno un contributo per ogni facoltà, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

Saranno redatte due graduatorie, formulate secondo i criteri sopraindicati e distinte fra:

1. Anni successivi - studenti idonei non beneficiari di borsa di studio e/o posto alloggio;
2. Anni successivi - altri studenti.

Gli studenti risultati idonei non beneficiari nelle graduatorie relative all'assegnazione di borse di studio e/o posti alloggio per il corrente anno accademico, avranno priorità nell'assegnazione delle risorse.

Agli studenti inseriti nella seconda graduatoria saranno assegnate le risorse non attribuite per mancanza di aventi diritto nella prima graduatoria.

Art. 6 – Contratto di locazione

I partecipanti al concorso, all'atto della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso di un contratto di locazione a titolo oneroso ad essi intestato, di durata non inferiore a 10 mesi nell'anno accademico 2017/18, rientrante in una delle seguenti tipologie:

- locazione di un immobile di proprietà di un privato. Il contratto allegato alla domanda di contributo dovrà risultare regolarmente registrato (anche in caso di rinnovo), e potrà essere eventualmente intestato anche ad un genitore, purchè stipulato a favore dello studente;
- soggiorno in una struttura religiosa o assimilata. Il richiedente dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante legale della struttura, attestante la durata del soggiorno e l'importo del canone di locazione a carico dello studente;
- assegnazione di posto alloggio a pagamento presso una delle Case dello Studente dell'Ente. Il richiedente dovrà specificare la Casa dello Studente ospitante, la durata dell'assegnazione e l'importo della retta alloggio. L'Ente provvederà a verificare d'ufficio la veridicità della dichiarazione. Sarà escluso dal computo il mese di agosto.

Gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale solo per una parte dell'anno accademico, potranno partecipare al concorso anche se in possesso di un contratto di locazione di durata inferiore a 10 mesi, stipulato per il solo periodo di frequenza in sede. L'Ente effettuerà il controllo sulla veridicità della dichiarazione dello studente, per verificare che il periodo di permanenza all'Estero non risulti incluso fra le mensilità per le quali è stato richiesto il contributo.

Art. 7 - Modalità e scadenze per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata on line tramite il sito internet www.ersucagliarionline.it entro la data di scadenza e con le modalità indicate al successivo articolo 8.

La domanda presentata on line dovrà essere stampata, sottoscritta e fatta pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio con le modalità previste dall'art.9. La consegna o la spedizione della domanda compilata on line potranno essere effettuate subito dopo la sua compilazione sul sito ed entro le ore 13.00 del decimo giorno dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, pena l'esclusione del concorso.

Le graduatorie provvisorie, redatte sulla base delle domande presentate on line, saranno pubblicate nel termine previsto dall'art.11 comma 1, e recheranno l'indicazione "domanda non firmata" per gli studenti che non avranno provveduto a far pervenire la stampa della domanda firmata, corredata dalla documentazione richiesta, prima della elaborazione delle suddette graduatorie.

Le graduatorie definitive, redatte a seguito della valutazione delle istanze di riesame relative agli esiti delle graduatorie provvisorie e presentate entro il termine previsto dall'art.11 comma 2, saranno pubblicate nel termine previsto dall'art.11 comma 3.

Art. 8 – Presentazione della domanda on line

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata on line tramite il sito internet www.ersucagliarionline.it **a far data dal 23 gennaio 2018 ed entro le ore 13.00 del 2 marzo 2018, pena l'esclusione.**

La volontà di partecipare al concorso per l'assegnazione del contributo fitto casa **deve essere espressa all'atto della compilazione della domanda on line**: non sarà possibile modificare in fase di istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie la dichiarazione di non voler richiedere il contributo; sarà invece possibile rinunciare.

La domanda dovrà contenere tutti i dati anagrafici, i dati sul merito e la carriera scolastica e/o universitaria, gli estremi del contratto di locazione stipulato, e i dati sulle condizioni economiche della famiglia dello studente che risultano nell'attestazione ISEE riferita ai redditi 2016, rilasciata con i criteri previsti dal Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE, approvato con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, contenente i suddetti dati, può essere presentata ai Centri di assistenza fiscale (CAF) o all'INPS, in via telematica sul sito www.inps.it nella sezione "Servizi on line".

Si precisa che le Dichiarazioni Sostitutive Uniche rilasciate nel corso del 2017 sono valide fino al 15 gennaio 2018 e pertanto tutti gli studenti che partecipano al concorso per il fitto casa (compresi coloro che hanno già presentato la richiesta di servizi on line per l'A.A.2017/18 indicando i dati economici risultanti da una attestazione ISEE valida fino al 15 gennaio 2018), dovranno richiedere una nuova attestazione ISEE, che dovrà risultare rilasciata a far data dal 15 gennaio 2018, e dovranno indicare nella domanda di partecipazione al concorso i nuovi dati sulle condizioni economiche della famiglia.

Qualora gli interessati, pur avendo richiesto l'attestazione ISEE, non siano ancora in possesso della stessa all'atto della compilazione della domanda on line, in prossimità della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella domanda on line il numero del protocollo assegnato dall'INPS all'atto della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e, una volta ottenuta l'attestazione ISEE, dovranno inserire gli indicatori risultanti dalla stessa accedendo alla propria area riservata sul sito www.ersucagliarionline.it, **entro le ore 13,00 del 15 marzo 2018**. Fino a che non risulteranno inseriti i dati dell'attestazione ISEE la stampa della domanda compilata on line recherà la dicitura "domanda incompleta" e non potrà essere presentata all'Ufficio Diritto allo Studio.

Lo studente che avrà compilato la domanda on line indicando solo gli estremi della suddetta Dichiarazione Sostitutiva Unica e non avrà provveduto ad integrare la dichiarazione prima della pubblicazione delle graduatorie provvisorie di cui all'art.11.1, risulterà escluso nelle suddette graduatorie per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni economiche previste a termini di bando, e potrà chiedere di essere riammesso al concorso solo a seguito della presentazione dell'attestazione ISEE entro il termine previsto dal successivo articolo 11.2, fatto salvo il rispetto del termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Prima dell'invio della domanda di partecipazione al concorso gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno verificare che il totale dei crediti dichiarato nella domanda on line coincida con il totale dei crediti risultante dall'autocertificazione esami.

Il calcolo della media ponderata dovrà essere effettuato tenendo conto di tutti gli esami con votazione espressa in trentesimi.

Art. 9 - Sottoscrizione della domanda e presentazione delle autocertificazioni

Gli studenti che risulteranno idonei al concorso dovranno sottoscrivere e consegnare la domanda compilata on line e la documentazione sottoindicata, all'Ufficio Diritto allo Studio Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari, **entro le ore 13,00 del decimo giorno dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, pena l'esclusione dal beneficio.**

Alla domanda dovranno essere allegate:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia dell'attestazione ISEE rilasciata a far data dal 15 gennaio 2018, che dovrà riportare la dicitura ***"si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"***, e non dovrà recare annotazioni relative a omissioni/differenze rilevate dall'Agenzia delle Entrate, pena l'irricevibilità;
- autocertificazione degli esami sostenuti, per gli iscritti ad anni successivi al primo.
 - Gli iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Cagliari dovranno allegare a tal fine la *"Dichiarazione sostitutiva di certificazione"*, scaricabile dal sito dell'Università di Cagliari www.unica.it, sezione Segreteria - Certificati e dichiarazioni, alla voce: *"Autodichiarazione iscrizione con esami"*.
I crediti e le annualità che alla data di presentazione della domanda risultino non ancora registrati dalla Segreteria della Facoltà, purchè effettivamente conseguiti alla data di presentazione della domanda potranno essere inseriti nell'autocertificazione on line da compilare sul sito www.ersucagliarionline.it. Solo in tal caso anche tale autocertificazione dovrà essere sottoscritta ed allegata alla domanda, unitamente alla stampa della dichiarazione sostitutiva ottenuta dal sito dell'Università.
 - Gli iscritti ai corsi di laurea della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari, del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum", dovranno allegare alla domanda la stampa dell'autocertificazione esami compilata on line sul sito www.ersucagliarionline.it.

Qualora il totale dei crediti dichiarato nella domanda on line non coincida con il totale dei crediti risultante dall'autocertificazione esami, in assenza di una esplicita dichiarazione di rettifica dello studente, verrà preso in considerazione il dato inferiore fra quelli indicati.

Saranno effettuate successive verifiche d'ufficio sulla data di effettivo conseguimento dei crediti e delle annualità autocertificati con la presentazione della domanda.

Eventuali rettifiche dei dati indicati nella domanda on line potranno essere effettuate esclusivamente su modulo cartaceo, scaricabile dal sito www.ersucagliari.it, da consegnare all'Ufficio Diritto allo Studio prima della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, unitamente alla documentazione prevista dal comma 1 e, per gli iscritti ad anni successivi al primo, anche dal comma 2 del presente articolo.

La stampa della domanda potrà essere effettuata subito dopo la compilazione sul sito, e **dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio**, firmata e corredata della documentazione richiesta, a decorrere dalla data di invio on line ed **entro e non oltre le ore 13,00 del decimo giorno dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, pena l'esclusione dal concorso.**

Il termine per la presentazione della suddetta documentazione sarà indicato in apposito avviso, che verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente unitamente alle graduatorie provvisorie.

I concorrenti potranno scegliere fra le seguenti modalità:

- 1) consegna, presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari, esibendo un documento di identità valido;
- 2) invio tramite servizio postale, con allegata fotocopia di un documento d'identità, all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari.
- 3) per gli studenti titolari di casella di posta elettronica certificata, invio tramite la suddetta casella di posta, con allegata fotocopia di un documento d'identità, al seguente indirizzo di posta elettronica:
ersuca.dirittostudio@pcert.postecert.it

Le domande sottoscritte, ancorchè inviate tramite servizio postale, dovranno pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio entro le ore 13,00 del termine previsto dal comma 1 del presente articolo.

La presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione, anche se la tardiva presentazione dipende da cause di forza maggiore o da fatto di terzi. Non farà fede la data del timbro postale.

Entro il **30 novembre 2018** gli studenti beneficiari del contributo dovranno inoltre presentare all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari, le quietanze attestanti il pagamento del canone di locazione.

Gli studenti iscritti al primo anno dei due livelli di corso dovranno inoltre presentare entro il **30 novembre 2018**, l'autocertificazione comprovante il superamento di almeno 2 annualità o 20 crediti. Qualora non soddisfino detta condizione non potranno ottenere il pagamento del saldo.

Art. 10 - Esame delle domande ed elaborazione delle graduatorie provvisorie

L'Ufficio Diritto allo Studio procede all'esame delle domande acquisite al fine di elaborare le graduatorie provvisorie.

In tale fase, qualora siano riscontrati errori materiali ed incongruenze sulle dichiarazioni presentate dai concorrenti, l'Ufficio può richiedere agli stessi ulteriore idonea documentazione, volta alla correzione delle suddette dichiarazioni.

Art. 11 - Tempi di esecuzione del procedimento (L.241/90 e ss. mm.)

Entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande on line verranno redatte le graduatorie provvisorie, che saranno pubblicate all'Albo dell'Ente in Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari e presso le singole sedi delle Case dello Studente e delle Mense, e saranno consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it.

Eventuali istanze di riesame potranno essere presentate dagli interessati in carta semplice all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie, nel termine previsto dall'avviso che sarà pubblicato unitamente alle graduatorie provvisorie.

La pubblicazione delle graduatorie definitive verrà effettuata entro 15 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riesame. Dette graduatorie resteranno affisse per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Le graduatorie saranno consultabili anche sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it.

Gli studenti richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati personali riportati nelle graduatorie provvisorie e definitive esposte al pubblico e a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U. le eventuali

inesattezze riscontrate in relazione ai propri dati anagrafici, di reddito, di carriera universitaria e di merito. Il beneficio indebitamente percepito in carenza di una tempestiva segnalazione delle inesattezze sarà revocato e le somme riscosse dovranno essere restituite.

Gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

I ricorsi giurisdizionali avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, potranno essere presentati in prima istanza al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, ed in seconda istanza al Consiglio di Stato.

Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, tel. 070/20191.

Art. 12 - Modalità di erogazione del contributo

Il contributo verrà erogato in due rate: il 50% dell'importo concesso, secondo quanto indicato nella graduatoria, verrà erogato entro il 31 maggio 2018, **fatto salvo l'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Regione Sardegna.**

Il saldo sarà erogato entro il 31 gennaio 2019.

12.1 - Modalità di richiesta del saldo

Il saldo dovrà essere richiesto dai beneficiari all'Ufficio Diritto allo studio, Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari **entro il 30 novembre 2018**, corredando l'istanza con le quietanze attestanti il pagamento del canone di locazione per almeno 10 mensilità (fatti salvi i casi previsti dal presente bando all'art.6 ultimo comma), e per un importo totale non inferiore al contributo concesso. Qualora l'importo delle quietanze presentate sia inferiore al contributo concesso, il saldo da erogare verrà quantificato in base alle spese documentate.

Gli studenti **iscritti al primo anno** dovranno inoltre allegare l'autocertificazione attestante il conseguimento di almeno 2 annualità o 20 crediti entro la data 30 novembre 2018. Qualora non producano tale autocertificazione non potranno ottenere il pagamento del saldo.

Qualora lo studente consegua la laurea prima del termine dell'anno accademico (30 settembre 2018), riceverà a titolo di saldo l'importo del contributo, a conguaglio, rapportato ai mesi per i quali risulta effettivamente iscritto al corso per il quale ha richiesto il beneficio.

12.2 Comunicazioni sui pagamenti

Gli avvisi relativi ai pagamenti delle provvidenze economiche sono pubblicati sul sito istituzionale www.ersucagliari.it.

Gli studenti beneficiari sono tenuti a consultare periodicamente il sito dell'ERSU per informarsi sulle date di erogazione degli importi in loro favore.

CAPO IV STANZIAMENTO

Art. 13 - Stanziamento, importo e ripartizione dei contributi "fitto-casa"

Lo stanziamento iniziale, a valere sui fondi erogati dalla Regione Sardegna, è pari a euro 1.330.000,00.

Potrà essere disposto un ulteriore incremento del suddetto stanziamento, qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Lo stanziamento, fatta salva la riserva del 2% per gli studenti universitari figli di emigrati sardi che conservano la cittadinanza italiana (Art.16, L.R.7/91), in possesso dei requisiti di reddito e di merito, sarà ripartito fra le tre categorie: matricole di primo livello, matricole di secondo livello ed iscritti ad anni successivi al primo, in base al rapporto proporzionale fra il numero degli idonei per ciascuna delle categorie risultanti dalle graduatorie definitive, calcolato rispetto al totale di tutti gli aventi diritto.

La quota assegnata agli iscritti ad anni successivi al primo, sarà ripartita fra gli aventi diritto di ciascuna facoltà, in misura proporzionale rispetto al totale degli idonei, ottenuto con la somma degli idonei iscritti ad anni successivi al primo presenti nelle graduatorie.

Gli studenti inseriti nelle specifiche graduatorie delle tre categorie di "idonei non beneficiari all'assegnazione di borse di studio e/o posti alloggio" per il corrente anno accademico, previste dall'art.5 del presente bando, avranno priorità nell'assegnazione delle risorse. Eventuali importi non utilizzati per una delle suddette categorie saranno distribuiti fra le altre due categorie, in proporzione al numero degli aventi diritto.

Agli altri studenti, inseriti nelle altre graduatorie previste dal succitato art.5, saranno assegnate le risorse non attribuite per mancanza di aventi diritto nelle graduatorie di cui al precedente comma.

L'importo massimo concedibile è di euro 1.600 annui. L'importo verrà calcolato in base al solo canone mensile di locazione indicato nel contratto, con esclusione delle spese accessorie (condominio e utenze). Qualora lo stanziamento complessivo non venga utilizzato per intero, l'importo concedibile potrà essere incrementato fino ad un massimo di 1.800 euro annui, ripartendo fra gli aventi diritto le somme risultanti residue, in misura direttamente proporzionale all'importo del canone mensile indicato nel contratto e nel limite della spesa annua sostenuta da ciascuno studente.

CAPO V INCOMPATIBILITA'

Art. 14- Cause di inammissibilità, incompatibilità e decadenza

Sono esclusi dal contributo:

- gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale e ciclo unico avendo conseguito il diploma di maturità con votazione inferiore a 70/100.
- gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale avendo conseguito la laurea triennale con un votazione inferiore a 90/110.
- gli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso.

Sono altresì esclusi gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

Il contributo è incompatibile con la borsa di studio e/o il posto alloggio a titolo gratuito attribuiti dall'ERSU di Cagliari per il corrente anno accademico.

Il contributo è altresì incompatibile con le borse erogate sulla base di programmi comunitari (Erasmus, Leonardo e simili), qualora sia prevista la frequenza all'estero dell'intero anno accademico. Il contributo è invece cumulabile con tali finanziamenti per i mesi trascorsi in sede.

I titolari di posto alloggio a pagamento presso una delle case dello studente dell'Ente non possono richiedere il contributo qualora non fruiscano del servizio per almeno dieci mesi nell'anno accademico (escluso il mese di agosto).

Il diritto al beneficio decade in caso di rinuncia agli studi, ed in caso di trasferimento ad altra università, qualora quest'ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico.

Lo studente che consegue la laurea entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2016/17, deve comunicare tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio l'avvenuto conseguimento del titolo e, per la carenza del requisito dell'iscrizione per l'A.A. 2017/18, decade dal beneficio ottenuto.

In caso di decadenza dal beneficio, lo studente deve effettuare la restituzione della somma riscossa.

La mancata restituzione di somme dovute a seguito di decadenza, o l'esistenza di altre pendenze economiche nei confronti dell'ERSU, costituiscono causa di non ammissione al contributo.

CAPO VI

TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 15 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)

La richiesta di servizi, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente dei dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, quei dati necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione: dati anagrafici, Indicatore economico e patrimoniale, carriera universitaria, merito scolastico.

La pubblicazione delle graduatorie sul sito dell'Ente avverrà nel rispetto delle linee guida adottate il 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali.

Relativamente al trattamento e all'informativa dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli articoli 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari; tel. 070/66201.

Art. 16 - Verifica autocertificazioni

L'E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni inviate, sottoscritte e prodotte dagli studenti anche con il metodo della verifica con controlli a campione.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

L'ERSU procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti cui sia stato attribuito il beneficio, giusto quanto previsto dall'art.71 del DPR 445/2000, e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati dei suddetti studenti, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare (art. 10 comma 2 D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68).

Il diritto ai benefici è revocato qualora in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di legge, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Per le modalità di calcolo e di applicazione delle sanzioni nei suddetti casi, si rinvia al "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni in caso di revoca delle borse di studio e altri benefici e modalità di recupero delle somme erogate", approvato dall'ERSU di Cagliari con deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 marzo 2017.

CAPO VII

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 17 - Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, nei seguenti orari di apertura al pubblico dello Sportello:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30;
- il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

È altresì attivo, negli stessi orari, il numero verde 800 568100, per l'assistenza durante la compilazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 18 - Assistenza compilazione on line

Presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, sono disponibili alcune postazioni internet per la compilazione on line delle domande di accesso al concorso.

Art. 19 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS), e per esteso sui siti internet dell'ERSU di Cagliari: www.ersucagliari.it e www.ersucaglionline.it.

Art. 20 - Fonti normative

Il presente bando è emanato in attuazione delle Leggi Regionali n.2 del 29/05/2007 art.27 comma 2 e n.3 del 5/03/2008, art.4 comma 3, ed in conformità alle direttive approvate con deliberazioni della Giunta Regionale n.29/10 del 22.05.2008, n. 48/14 del 2/12/2014, n.54/8 del 10/11/2015, n.3/11 del 19 gennaio 2016, n.49/15 del 13/09/2016 e n.51/44 del 17/11/2017, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

Cagliari, 27 dicembre 2017

F.to Il Direttore del Servizio
Diritto allo Studio e Culturale
Dott.ssa Angela Maria Porcu